

VADEMECUM ACUSTICA PER PRATICHE EDILIZIE

Documento indicativo ma non esaustivo.

Casistiche particolari potranno essere eventualmente chiarite con l'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata.

Valutazione previsionale di impatto acustico _ Rif. art. 6 Regolamento Acustico Comunale

È fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995, della predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica, con riferimento alle Linee Guida A.R.P.A.V. di cui alla D.D.G. n. 3 del 29/01/2008 (B.U.R. n. 92 del 07/11/2008):

- opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D. Lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- piani attuativi non residenziali;
- cave;
- impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc..

Le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nel Regolamento Acustico Comunale.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La valutazione previsionale di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere assolta mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.

Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.

Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità, rilasciata precedentemente alla messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa, come indicato nell'**Allegato 1** al Regolamento Acustico Comunale.

La realizzazione degli interventi previsti nella valutazione previsionale di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la valutazione previsionale di impatto acustico.

La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività/segnalazione certificata di inizio attività o atto equivalente.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla valutazione previsionale di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico competente in acustica redattore della valutazione previsionale di impatto acustico.

Autocertificazione attestante la non assoggettabilità

Le attività soggette a valutazione di impatto acustico possono essere svolte senza presentare la documentazione previsionale se si autocertifica che le emissioni sonore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune (Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227).

Si può infatti elaborare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sapendo che sono comunque applicate le sanzioni penali previste per le dichiarazioni consapevolmente e inconsapevolmente false (articolo 8, comma 5 della Legge 26/10/1995, n. 447).

Valutazione previsionale di clima acustico_ Rif. art. 7 Regolamento Acustico Comunale

Trattasi di un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. La valutazione deve essere riferita a tutta l'area sulla quale sarà realizzata la nuova opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili.

Nel caso in cui l'opera in progetto determinasse una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA dovrà considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).

Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se il clima acustico dell'area risulta idoneo alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione.

Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine; in tal caso l'ente locale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle suddette opere/attività.

Sono tenuti a presentare al comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta seguendo le Linee Guida A.R.P.A.V. di cui alla D.D.G. n. 3 del 29/01/2008 (B.U.R. n. 92 del 07/11/2008), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani.

La valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della valutazione previsionale di clima acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Decreti semplificativi in materia di impatto acustico

- **IL DECRETO LEGGE N. 70, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 106 DEL 12.07.2011, ENTRATO IN VIGORE IL 13.07.2011**, nell'ottica di una liberalizzazione delle costruzioni private, ha inserito nel corpo dell'art. 8 della Legge n. 447/95 il nuovo comma 3 bis, ad integrazione di una disposizione che prevede quale sia la documentazione da allegare nel corpo della presentazione di progetto edilizio ovvero di opere o di attività da avviare.

L'originario articolo 8 prevede l'obbligo di presentazione di questi tre tipi di documenti:

- **documentazione di impatto acustico** in relazione alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento per aeroporti, avio superfici, eliporti, strade (autostrade, strade extraurbane principali, secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, e locali), discoteche, circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- **valutazione previsionale del clima acustico** delle aree interessate alla realizzazione di alcune tipologia di insediamenti, quali scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di rilevante impatto acustico.
- **documentazione di previsione di impatto acustico** per il rilascio di concessioni relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive o ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

E' quindi in questo contesto normativo che si innesta il nuovo comma 3 bis, aggiunto, come si ripete, all'art. 8 della L. 447/95, il quale prevede che: "Nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Punto focale della norma è laddove la stessa prevede che la "relazione acustica" viene sostituita da "autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Ci si chiede dunque che cosa abbia inteso il legislatore per "relazione acustica".

Una nota ministeriale chiarisce in termini inequivoci che la relazione acustica cui si riferisce il Legislatore è quella di valutazione previsionale di clima acustico .

La novità apportata mediante l'introduzione della nuova norma consiste nel contenuto di detta "autocertificazione", circoscritto dal Legislatore alla attestazione, fornita dal tecnico abilitato (sull'individuazione di questa vedasi nel prosieguo) del "rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Ne discende che non è più necessario, salvo che il Regolamento comunale edilizio non lo preveda espressamente, presentare la relazione di previsione di clima acustico come tradizionalmente intesa, con allegazione di studi, verifiche, rilevamenti.

- **D.P.R. N.227 DEL 19/10/2011 " SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER LE IMPRESE" ENTRATA IN VIGORE 18/02/2012**

CAPO I

AMBITO DI RIFERIMENTO

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento consente il ricorso all'autocertificazione (Art. 46 del D.P.R. n° 445 del 2000) alle imprese che attestano di appartenere alla categorie definite "microimprese", "piccole imprese" e "medie imprese", complessivamente indicate come PMI (Art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005).

In generale le PMI sono imprese che hanno (Art. 2 D.M. 18/04/2005):

- a. meno di 250 occupati e
- b. un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Le condizioni di cui al punto 1 e 2 devono essere presenti contemporaneamente.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico

La normativa esclude dall'obbligo di presentare la documentazione inerente l'impatto acustico alle attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di:

ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In questi casi è obbligatorio predisporre l'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il legislatore ricorda la possibilità di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2 (vedere il punto 3 delle considerazioni).

Per le attività non comprese nell'allegato B le cui emissioni di rumore non superino i limiti stabiliti dal PCCA (se adottato), e per gli altri Comuni, dal DPCM del 14/11/97, possono presentare la documentazione di impatto acustico mediante autocertificazione (vedere il punto 3 delle considerazioni). Qualsiasi impresa che compori emissioni rumorose superiori ai limiti stabiliti dal PCCA o dal DPCM del 14/11/97, deve presentare idonea documentazione acustica predisposta da un tecnico competente.

Tutta la documentazione deve essere poi presentata esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio (Art. 5 Capo IV del Decreto 227/2011).

Considerazioni

1) La normativa di semplificazione, individua delle categorie di attività a bassa rumorosità, richiamate nell'allegato B, **ma non si possono chiamare a bassa rumorosità a prescindere, occorre sempre valutarne le condizioni**; in effetti all'art. 4 comma 3 il legislatore impone di predisporre una piano di bonifica se si superano i limiti di zona, **quindi deve sempre essere eseguita una valutare previsionale**.

2) La normativa individua alcune delle categorie di cui all'allegato B le quali, avendo dotazioni speciali, sicuramente disturbano: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Nelle casistiche così individuate occorre effettuare una valutazione da parte del Tecnico Competente. Inoltre la norma precisa che, se queste verranno ritenute in grado di rispettare i limiti di zona, sarà possibile autocertificarne la regolarità (vedere il punto 3 delle considerazioni).

3) L'autocertificazione di regolarità richiamata (art. 8 comma 5 della Legge 447/95) è redatta da un Tecnico Competente, in seguito ad una valutazione opportuna, nella quale saranno evidenziate tutte le analisi, i calcoli e

le misurazioni del caso, eseguiti in base alle informazioni comunicate dal committente e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale, regionale, dai regolamenti comunali e relative norme di attuazione se presenti, così da evitare successe situazioni di disturbo e contenziosi.

Si ricorda che per la Legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), l'unico soggetto autorizzato ad esprimere valutazioni nel campo dell'acustica è il Tecnico Competente:

Legge 447/95 art. 2 comma 6

Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

--Omissis--

La normativa in questione, con l'individuazione delle attività di cui all'allegato B, apparentemente riduce i casi nei quali occorre redigere la Valutazione di Impatto Acustico e di Clima Acustico. In realtà questa interpretazione **sottovaluta il problema**, come ben noto ai tecnici ARPA che verificano le segnalazioni di disturbo, **con l'unica importante conseguenza dell'aumento del numero dei disturbati e del contenzioso!**

Va comunque evidenziato che il Legislatore all'art. 4 comma 3 della Legge 227/2011, impone che qualora l'attività dovesse superare i limiti di zona, dovrà rivolgersi al Tecnico Competente affinché predisporre la documentazione del caso: **per questa ragione, come può decidere il titolare dell'attività se si possono verificare superamenti dei limiti di zona? Aspetta le multe e poi agisce?** Sarà invece opportuno fare le valutazioni del caso, come imponeva la normativa in precedenza.

La vera novità di questo DPR è che **sono state individuate attività rilevanti ai fini del disturbo acustico** e che **in mancanza dell'adozione del PCCA si farà riferimento ai limiti del DPCM 14/11/97**. In ogni caso il cittadino è tutelato dalle norme Tecniche di attuazione, se presenti nel PCCA, poiché esse possono per definizione, essere più restrittive della norma nazionale, su questioni di ambiente e salute, pertanto il DPR 227/2011 trova la sua applicazione solo sui territori comunali non dotati di PCCA e di relative norme tecniche di attuazione.

Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio

Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art.6 *Valutazione previsionale di impatto acustico* del Regolamento Acustico comunale, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del comune, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Deroga semplificata

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate nel seguente *Art.17 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili soggette a deroga semplificata*, necessita di autorizzazione in deroga semplificata che deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico comunale con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

La richiesta di deroga semplificata ve redatta secondo il modello indicato in **Allegato 2** del Regolamento Acustico comunale.

Deroga ordinaria

Qualora il legale rappresentante di attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'*Art.17 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed*

assimilabili soggette a deroga semplificata, egli dovrà indirizzare all'Ufficio tecnico Comunale specifica domanda di autorizzazione in deroga, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La domanda, redatta secondo il modello indicato in **Allegato 3** del Regolamento Acustico comunale, dovrà essere corredata da documentazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica.

Il comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di impatto acustico di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti al citato *Art.17* prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo. È facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbati.

Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente (quali gli attrezzi manuali) dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili od assimilabili** al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, la domenica e i giorni festivi con il seguente orario:

- in zona esclusivamente industriale: dalle ore 7:00 alle ore 20:00;
- nelle altre zone del territorio comunale: dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00.

Al di fuori dei predetti orari, i cantieri rumorosi, devono comunque essere autorizzati e dovrà essere presentata domanda di deroga all'Ufficio competente. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali od assimilabili** al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) a finestre chiuse.

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al comando di polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale.